


Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D.lgs. 231/2001)



Edizione n. 2
Approvato dal CdA
in data 19 aprile 2024

INDICE

Definizioni e abbreviazioni 4

1. Premessa 6

1.1 Community e il Gruppo Excellera 6

2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 7

2.1 I principi generali in materia di responsabilità amministrativa degli enti 7

2.2 L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto 7

2.3 L'adozione del Modello come possibile esimente dalla responsabilità amministrativa 9

2.4 I Reati che determinano la responsabilità dell'ente 10

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Community 21

3.1 L'adeguamento di Community alle disposizioni del Decreto 21

3.2 I Destinatari del Modello di Community 21

3.3 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello 21

3.4 La formalizzazione e l'aggiornamento del Modello di Community 22

3.4.1 Prima fase: mappatura delle attività e successivi aggiornamenti 22

3.4.2 Seconda fase: elaborazione del Modello di Community e successivi aggiornamenti 23

3.5 Protocolli di formazione e attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello 24

3.6 Modalità di gestione delle risorse finanziarie 25

3.7 Whistleblowing 26

3.8 Approvazione del Modello, relative modifiche ed integrazioni 26

4. L'Organismo di Vigilanza 27

4.1 L'Organismo di Vigilanza di Community 27

4.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 29

4.3 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza 30

4.4 Flussi informativi verso l'OdV 31

5. Segnalazioni (c.d. Whistleblowing) 33

5.1 Oggetto della segnalazione 33

5.2 Il canale di segnalazione interna 34

5.3 Il divieto di ritorsione 35

5.4 La "Policy Whistleblowing" 36

6. Il Sistema Sanzionatorio 37

6.1 Profili generali 37

6.2	Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti	37
6.3	Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti	39
6.4	Provvedimenti per inosservanza da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale	39
6.5	Provvedimenti per inosservanza da parte di Consulenti e Collaboratori	40
6.6	<i>Le sanzioni in materia di Segnalazioni o "Whistleblowing"</i>	40
7.	<i>La diffusione del Modello e l'attività di formazione</i>	41

Definizioni e abbreviazioni

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

Codice etico: il Codice Etico di Community nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Collaboratori e Consulenti: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Consiglio di Amministrazione o Organo Dirigente: il Consiglio di Amministrazione di Community.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore di Community.

Gruppo: il Gruppo di cui Community fa parte con a capo la holding Excellera Advisory Group S.p.A.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV: Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

Società o Community: Community Società Benefit S.r.l. con sede a Milano, via Serbelloni Gabrio n. 4.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 *“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 520”*, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Whistleblower o segnalante. la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

1. Premessa

1.1 Community e il Gruppo Excellera

Community Società Benefit a responsabilità limitata (di seguito anche “Community” o “Società”) opera nel settore del reputation management, articolato in società e divisioni che si occupano di: Strategic Communications, Digital Communication, Media Training & Public Speaking, Public Affairs, Studi e Ricerche. Community opera in partnership con i propri Clienti e agisce con trasparenza, riservatezza, proattività, professionalità, diligenza, affidabilità e assoluta indipendenza.

Nel 2022 Community è diventata **Società Benefit**, ai sensi della Legge 208/2015. Tale normativa prevede che le aziende, nel perseguire la massimizzazione del proprio profitto, si impegnino a creare e restituire valore in termini di “impatto” positivo sulla società e sull’ambiente. In considerazione di ciò, Community ha individuato al proprio interno un “**Responsabile dell’impatto**”, il quale è tenuto a riportare - in maniera trasparente e completa - le attività svolte dalla Società, attraverso una relazione annuale, che descrive le principali azioni svolte e gli impegni per il futuro, in un’ottica di bilanciamento tra l’interesse dei soci e quello della collettività. La trasformazione di Community in Società Benefit rappresenta il primo passo di un percorso attraverso il quale la Società intende diventare un’eccellenza nel mercato in cui opera, in una logica di continuo miglioramento e con una attenzione alle comunità, alla cultura, al benessere dei dipendenti e al rispetto dell’ambiente.

Sempre nell’anno 2022 Community è entrata a far parte del Gruppo Excellera, realtà del settore della consulenza nel government affairs e reputation management con a capo Excellera Advisory Group S.p.A.

La Società, in data **19 aprile 2024**, ha approvato l’aggiornamento del presente Modello al fine, da un lato, di recepire gli importanti risvolti derivanti dalla trasformazione di Community in “Società” Benefit oltre che dall’ingresso nel Gruppo Excellera e, dall’altro, di rendere conforme - rispetto al dettato normativo di cui al D.lgs. 24/2023 in materia di “**Whistleblowing**” - il proprio sistema interno di segnalazione di eventuali illeciti.

2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

2.1 I principi generali in materia di responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o D.lgs. 231/2001) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell’ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale

2.2 L’apparato sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità

della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Il giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

2.3 L'adozione del Modello come possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il Decreto prevede che l'Ente non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo degli Enti che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati.

Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente, i modelli devono:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde qualora:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.4 I Reati e gli illeciti amministrativi che determinano la responsabilità dell'ente

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge nell'ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) dei reati di seguito specificati.

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo Patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- peculato (ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea ed escluso il peculato d'uso;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (ai sensi dell'art. 316 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- abuso d'ufficio (ai sensi dell'art. 323 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee

parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

Reati Informatici (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 comma 11bis Legge 133/2019).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);

- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) ;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.c.);

- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.c.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
(art. 25-*quater*.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.) ;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Abusi di mercato

Reati (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-*quinqües* TUF)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);

commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies* 1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.).

Reati in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a)-*bis* e comma 3, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Reati in materia di *software* e banche dati (art. 171-*bis*, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-*ter*, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-*septies*, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, L. 22 aprile 1941, n. 633).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale":

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In virtù del Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-bis rubricato "Combustione illecita dei rifiuti" che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- inquinamento doloso (art. 8, comma 1 e 2);
- inquinamento colposo (art. 9, comma 1 e 2).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

In relazione alla commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*:

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull’immigrazione);
- immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- sfruttamento dell’immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frode in competizione sportiva (art. 1 L.13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 3 L.13 dicembre 1989, n. 401).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2 bis D.lgs.74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.lgs. 74/200) se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.lgs. 74/200) se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al

fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

- indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973);
- circostanze aggravanti (art. 295 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quattordicies* c.p.).

Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali (art. 25- *duodevicies* del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (art. 518-*sexiesdecies* c.p.).

Delitti tentati (art. 26 del Decreto)

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel D.lgs. 231/2001.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Reati transnazionali (art. 10 – L. 16 marzo 2006, n. 146)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3 comma, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero¹.

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Community

3.1 L'adeguamento di Community alle disposizioni del Decreto

Community, da tempo sensibile ai valori di correttezza, trasparenza e lealtà nello svolgimento della propria attività sociale, ha adottato il proprio Codice Etico che è stato da ultimo aggiornato in data **19 aprile 2024**.

La Società, consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, ha altresì approvato la 2° edizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera del **19 aprile 2024**.

3.2 I Destinatari del Modello di Community

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o eventualmente di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- le persone eventualmente sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

3.3 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Con l'adozione del presente Modello organizzativo ed il suo periodico aggiornamento Community si propone di:

- ribadire ai Destinatari che ogni condotta illecita è fortemente condannata, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche qualora Community fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;

¹ L'art. 4 del D.lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede:
"1. nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Community e, in particolare, nelle aree individuate “a rischio” di accadimento di reati rilevanti, la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole aziendali;
- evidenziare come, in caso di violazione delle medesime disposizioni, è possibile incorrere nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali, e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- consentire a Community, grazie a un’azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree di attività sensibili e all’implementazione di strumenti *ad hoc*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- migliorare la *governance* aziendale e l’immagine della Società.

3.4 La formalizzazione e l’aggiornamento del Modello di Community

Il presente Modello organizzativo è stato dapprima sviluppato e poi aggiornato attraverso un lavoro che si è articolato in più fasi.

3.4.1 Prima fase: mappatura delle attività e successivi aggiornamenti

La prima fase ha riguardato l’individuazione delle attività svolte da Community e dei profili di rischio (cd. “mappatura delle attività”) in esse rinvenibili tramite l’analisi della documentazione societaria ritenuta rilevante (delibere consiliari, visura camerale, principali contratti, relazione d’impatto, Documento di Valutazione dei Rischi, ecc.).

Sulla scorta delle informazioni risultanti dai medesimi documenti, si è proceduto ad effettuare le interviste ai responsabili di funzione a capo delle aree c.d. sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001. Tali interviste si sono tenute sia con l’elaborazione della prima edizione del Modello, sia in occasione dei successivi aggiornamenti. Nello specifico, si sono tenuti colloqui con i Partner, con Director Sustainability & Special Project e le funzioni dell’area amministrativa.

Gli incontri hanno avuto l’obiettivo principale di individuare i rischi di realizzazione delle fattispecie di reato ipoteticamente ravvisabili nelle singole aree di operatività, nonché i presidi già esistenti ed atti a mitigare i predetti rischi.

Le sopracitate interviste sono state altresì finalizzate al mantenimento di alti livelli di sensibilizzazione del personale rispetto alle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001, alle attività di continuo adeguamento della Società al Decreto, all’importanza del rispetto delle procedure e delle regole interne adottate dalla stessa per la

prevenzione dei reati e per l'assicurazione della trasparenza.

Si è quindi proceduto all'elaborazione di un documento riepilogativo dei profili di rischio riscontrati nelle attività di Community (*Mappatura delle attività sensibili "231"*).

Le principali attività e processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato disciplinate dal Decreto sono stati individuati nei seguenti:

1. *Gestione dei rapporti con clienti pubblici (compresa la partecipazione alle gare e gli affidamenti diretti);*
2. *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (autorizzazioni ed attività ispettive);*
3. *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
4. *Gestione dei rapporti con clienti privati;*
5. *Gestione del personale (assunzioni, paghe e rimborsi spese);*
6. *Gestione dei flussi finanziari (compresa la gestione della piccola cassa);*
7. *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali, gestione dei cespiti;*
8. *Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze);*
9. *Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, gestione del sito internet della Società e del materiale informativo e divulgativo;*
10. *Gestione delle informazioni dei clienti;*
11. *Gestione della sicurezza sul lavoro;*
12. *Gestione dei rifiuti;*
13. *Gestione dei rapporti infragruppo.*

3.4.2 Seconda fase: elaborazione del Modello di Community e successivi aggiornamenti

Sulla scorta delle risultanze delle attività innanzi descritte, è stato delineato (e successivamente aggiornato) il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo che tiene in espressa considerazione le Linee Guida emanate da Confindustria, come nel tempo vigenti.

Nello specifico, il Modello organizzativo di Community si compone della presente Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali:

- **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, Delitti di criminalità organizzata, Reati di corruzione fra privati, Delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori e Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici, trattamento illecito dei dati e Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale C:** Reati societari, Reati ed illeciti amministrativi di *Market Abuse*, Reati tributari.
- **Parte Speciale D:** Delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- **Parte Speciale E:** Reati ambientali.

In relazione alle fattispecie non espressamente contemplate in alcuna Parte Speciale, si sono reputati validi ed adeguati i principi di cui al Codice Etico della Società, le misure complessivamente contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, comprese anche le Parti Speciali inerenti reati appartenenti a "famiglie" diverse. Costituiscono altresì parte integrante del Modello le policy e le altre disposizioni aziendali contenenti indicazioni integrative ed applicative riferibili al Modello (gli obblighi informativi specifici, le riunioni obbligatorie per legge, ecc.).

3.5 Protocolli di formazione e attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello

I Protocolli che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione di tutti i reati oggetto del Modello sono:

- il **Codice Etico**: racchiude i principi etici – quali correttezza, lealtà, integrità, trasparenza e rispetto delle leggi – che devono ispirare i comportamenti nella conduzione degli affari e in generale nello svolgimento dell'attività aziendale in ogni sua espressione per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva della Società;
- la **"Policy Whistleblowing"**: la Policy che fornisce informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni

interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne;

- la **verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione**: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- la **separazione delle funzioni**: il sistema deve garantire, ove possibile anche in considerazione della struttura organizzativa, l'applicazione del principio di separazione di funzioni;
- la **documentazione dei controlli**: il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione;
- il **sistema organizzativo – gli organigrammi**: all'interno dell'organigramma societario sono definiti gli organi di *line* a cui è affidata la responsabilità decisionale della struttura organizzativa a seconda del livello gerarchico e gli organi di *staff* a cui sono assegnate funzioni consultive, di supporto, di standardizzazione e di sostegno alle attività degli organi di *line*;
- il **sistema organizzativo – il sistema delle deleghe e delle procure**: in linea di principio deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati.

Protocolli maggiormente specifici sono indicati nelle singole Parti Speciali di cui al presente Modello organizzativo.

3.6 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie la Società dispone:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente individuati e autorizzati;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo di cui alla piccola cassa aziendale (valori bollati ecc.);
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità.

Protocolli maggiormente specifici sono indicati nella sezione "Gestione dei flussi finanziari" di cui alla Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo.

3.7 Whistleblowing

La Società ha tenuto inoltre in considerazione le esigenze previste dal Decreto all'art. 6 co. 2-bis (così come da ultimo modificato dal D.lgs. 24/2023) secondo il quale: *“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e”*.

Con riguardo a tale esigenza, la Società ha attivato, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 24/2023, uno specifico canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3.8 Approvazione del Modello, relative modifiche ed integrazioni

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello sono apportate dal Consiglio di Amministrazione di Community, anche su suggerimento dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio decide relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1 L'Organismo di Vigilanza di Community

Il D.lgs. 231/2001 indica, tra le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale Organismo (di seguito anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV") deve essere *"dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"*, volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché dall'elaborazione giurisprudenziale in materia, l'Organismo di Vigilanza deve possedere i requisiti di seguito indicati.

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici aziendali e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di compiti operativi e decisioni gestorie. L'OdV non deve pertanto trovarsi in situazione di conflitto di interesse, né deve essere destinatario di compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

In tal senso, i requisiti in esame presuppongono anche l'assenza di legami di parentela o affinità, nonché vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di *"staff"* con il Consiglio di Amministrazione.

Professionalità: implica il possesso di un bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle pregresse esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e privilegia profili che abbiano maturato una specifica *expertise* in materia.

Continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza di norma trimestrale.

Onorabilità: Community si è orientata nella scelta di un Organismo monocratico che rimane in carica per il tempo stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della delibera di nomina.

Nel nominare il componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente ha espressamente stabilito le cause di **ineleggibilità** di seguito indicate.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - (2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - (3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - (4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - (5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.lgs. 61/2002;
 - (6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - (7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- *quater* D.lgs. n. 58/1998.

L'Organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto attestato.

L'eventuale revoca dell'OdV dovrà essere deliberata dall'Organo Dirigente di Community e potrà disporsi esclusivamente per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese la violazione degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza **decade** inoltre dalla carica nel momento in cui sia, successivamente alla nomina:

- condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Il componente dell'OdV è inoltre sospeso dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

4.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Community accede a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, anche attraverso la richiesta di notizie e documenti a tutti i Destinatari del presente Modello.

L'OdV inoltre svolge (o delega lo svolgimento sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità) attività ispettive periodiche e controlli a sorpresa, nonché accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Nello svolgimento dei compiti affidati, l'Organismo può avvalersi dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni per questioni di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. In tali ipotesi, al fine di assicurare l'assoluta riservatezza da parte dei medesimi consulenti, si richiede, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione del professionista che attesti l'obbligo di riserbo più assoluto in ordine a qualsiasi informazione, notizia, segnalazione appresa nell'espletamento dell'incarico, nonché l'adesione alle regole etiche di Community.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario nell'assolvimento del proprio compito, "controlli a sorpresa" nelle aree di maggiore significatività.

L'OdV, infine:

- segnala al Consiglio di Amministrazione della Società le violazioni accertate del Modello e ogni eventuale notizia di reato per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- formula proposte al Consiglio per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello;
- supporta lo stesso CdA nella definizione di programmi di formazione ai Destinatari del Modello.

Al fine di assicurare piena effettività ai controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza, la Società assegna un *budget* annuo adeguato. L'Organismo di Vigilanza può tuttavia impegnare risorse che eccedono il predetto *budget*, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo l'Organo Dirigente.

4.3 L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione di Community in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la prima, su base **continuativa** e la seconda, a cadenza **annuale**, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti, che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV può chiedere di essere sentito dall'Organo Dirigente ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con lo stesso; del pari, all'Organismo è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Organo Dirigente.

D'altra parte, l'Organismo può essere audito in ogni momento dall'Organo Dirigente per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

4.4 Flussi informativi verso l'OdV

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza da svolgersi a seguito di:

- i) flussi informativi periodici;**
- ii) flussi informativi ad evento.**

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo i **flussi informativi periodici** che devono essere trasmessi.

All'Organismo di Vigilanza devono poi essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmessi i seguenti **flussi informativi ad evento**. Nello specifico:

- ogni ravvisata criticità rispetto ai rapporti con pubblici funzionari ed incaricati di pubblico servizio, sia italiani che esteri;
- i contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- le attività ispettive compiute dalla Pubblica Amministrazione;
- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante posta elettronica all'indirizzo:

ioleannasavini@studio-savini.it

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia e informazione a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di Consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione è conservata dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati: gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

5. Segnalazioni (c.d. Whistleblowing)

5.1 Oggetto della segnalazione

Formano **oggetto di Segnalazione** i comportamenti, atti od omissioni (di seguito “violazioni”) che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli sopra indicati.

5.2 Il canale di segnalazione interna

La Segnalazione tramite Canale interno (di seguito, anche, “Segnalazione interna”) garantisce che le Informazioni sulle Violazioni arrivino alle persone più vicine alla causa della Violazione, le quali possono risolverla e adottare misure correttive con maggiore tempestività. Pertanto, la Segnalazione Interna deve essere la prima scelta di Segnalazione.

Per le segnalazioni interne, la Società mette a disposizione il seguente canale di comunicazione:

<https://excellera.whistleblowing.it/#/>

Tale canale garantisce la riservatezza sull’identità del segnalante, della persona coinvolta, della/e persona/e comunque menzionate, nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è stata affidata ad un “Gestore”.

È inoltre possibile:

- 1) richiedere un **incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni**, al fine di presentare personalmente la Segnalazione;
- 2) formulare la **Segnalazione in forma scritta su supporto cartaceo**.

In ogni caso, dalla Segnalazione devono risultare i seguenti elementi:

- le generalità del Segnalante²;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

² L’indicazione delle generalità del Segnalante non è obbligatoria; nondimeno si evidenzia che l’identità del Segnalante potrebbe eventualmente essere desunta dalle circostanze riportate nella Segnalazione stessa.

- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute e specifico riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

5.3 Il divieto di ritorsione

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna **forma di ritorsione** o **misura discriminatoria collegata**, direttamente o indirettamente **alla Segnalazione**. Costituiscono ritorsioni, ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il divieto di ritorsione e le misure a tutela del Segnalante si applicano anche:

1. ai facilitatori (ovvero quelle persone che assistono il Segnalante nella Segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo);
2. alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. ai colleghi di lavoro del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4. agli enti di proprietà del Segnalante di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali i predetti lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dei predetti.

5.4 La "Policy Whistleblowing"

La Società ha elaborato una specifica Policy Whistleblowing che fornisce informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La citata Policy è stata diffusa al personale ed è facilmente visibile nei luoghi di lavoro e accessibile alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società.

La Policy è altresì disponibile in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

6. Il Sistema Sanzionatorio

6.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal Decreto per l'efficace attuazione del Modello e pertanto per conseguire l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema sanzionatorio è diretto a stigmatizzare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello Organizzativo; la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo societario; la condotta di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto. A seguito della comunicazione all'OdV della ricorrenza di una delle citate ipotesi, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli Organi Sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Community, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni e/o condotte e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

Tali misure tengono in espressa considerazione l'eventuale possibilità di ampliamento dell'organico societario e pertanto contemplano anche figure professionali attualmente non in forza in Società.

6.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti che determinino:

- le violazioni del Modello organizzativo societario;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionati nel pieno rispetto dell'art. 7 della L. 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi (di seguito CCNL).

Per illecito disciplinare s'intende il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento contenute nel CCNL. Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello. Restano ferme e si intendono qui richiamate, come sopra precisato, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della L. 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari ed all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Ammonizione verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Ammonizione scritta: si applica in caso di recidiva delle infrazioni per le quali sia già stata comminato un richiamo verbale.

Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra anche la mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo, alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

Sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni di effettivo lavoro: si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

Licenziamento: si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tale sanzione è irrogata in caso di

condotte illecite o violazioni del Modello o del Codice Etico che risultino infondate, laddove il comportamento sia così grave da non consentire il proseguimento della collaborazione.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente i rapporti tenuti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
- la redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal modello;
- la violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluso l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

6.3 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

6.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale che abbiano commesso una violazione del presente Modello può applicarsi ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti

sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate: a) richiamo formale scritto; b) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile; c) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

6.5 Provvedimenti per inosservanza da parte di Consulenti e Collaboratori

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Consulenti, dei Collaboratori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

6.6 Le sanzioni in materia di Segnalazioni o "Whistleblowing"

La Società irroga altresì sanzioni in caso di:

- ritorsione o ostacolo (anche nella forma del tentativo) alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza in merito all'identità del Segnalante, del Segnalato, di colui comunque menzionato nella Segnalazione, nonché in ordine al contenuto della Segnalazione;
- attuazione di misure ritorsive nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti indicati dalla Policy Whistleblowing adottata dalla Società.

La Società, infine, irroga sanzioni quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

7. La diffusione del Modello e l'attività di formazione


È obiettivo di Community assicurare la più ampia diffusione del Modello tra quanti operano per la Società.

Il presente Modello è comunicato internamente e accettato dai Destinatari.


Sessioni formative sui temi della responsabilità amministrativa degli enti saranno ciclicamente organizzate dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione. La partecipazione alle attività formative è **obbligatoria**, tanto per i dipendenti delle sedi italiane che per quelli della sede estera della Società: l'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio sopra enucleato.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. Terzi Destinatari quali Consulenti e Collaboratori, nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso, in forza dell'apposizione di specifiche clausole contrattuali.



Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D.lgs. 231/2001)



Approvato dal CdA
in data 19 aprile 2024

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, reati di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, traserimento fraudolento di valori e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore

PARTE SPECIALE C

Reati societari, reati ed illeciti amministrativi di *market abuse*, reati tributari

PARTE SPECIALE D

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

PARTE SPECIALE E

Reati ambientali

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE, TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Finalità della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (limitatamente ai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati), 25-octies, 25-octies 1 e 25-decies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

A.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-octies, 25-octies 1 e 25-decies del Decreto.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria illegittima-mente di una somma di denaro ovvero di altra cosa mobile altrui della quale ne abbia la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nel corso dello svolgimento delle sue funzioni o del suo servizio, profitti dell'errore altrui al fine di trattenere o ricevere indebitamente per sé o per un terzo, una somma di denaro o un'altra cosa mobile altrui.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)¹

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma e 323 si applicano anche:

¹ A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 184/2021 il reato di frode informatica è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (come già previsto dall'art. 24 del Decreto), ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale" (art. 25-octies.1 del Decreto).

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni ovvero del suo servizio, tiene un comportamento che si sostanzia nella violazione di una o più norme di legge o di un regolamento ovvero nel mancato rispetto del divieto di astensione in presenza di un interesse proprio, di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti dal Legislatore. Tale condotta del soggetto agente "qualificato", ai fini della realizzazione del delitto in trattazione, viene posta in essere al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando a terzi un danno (anche di carattere non esclusivamente patrimoniale).

Pertanto, la norma punisce, ad esempio, un incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio della sua attività, non si astenga dall'attivarsi nonostante vi sia un c.d. conflitto di interessi al fine di procurare - anche indirettamente - alla Società un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca un danno a una società concorrente.

Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)

La norma punisce chiunque (fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri) sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, con un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti indicati dall'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La norma punisce altresì chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad

altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti dalla stipulazione di contratti di pubbliche forniture. Pertanto, la norma punisce tutte le condotte caratterizzate da modalità elusive degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Quanto sopra, vale anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

La norma punisce (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-terdel Decreto)

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Il reato punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui all'art. 416 terzo co. c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Reato di corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto)

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (ex D.lgs. 231/2001) nell'ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offrisse, promettesse o consegnasse denaro o altra utilità non dovuti a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- chi esercita funzioni direttive (diverse da quelle proprie dei soggetti citati) per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (ex D.lgs. 231/2001) nell'ipotesi in cui taluno offrisse o promettesse denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati (nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive), per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Delitti di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da

reato o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità oppure riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. La pena è diminuita se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è diminuita se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

La norma punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

È punito anche chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce

tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Si intende precisare che l'art. 25-*octies*.1 del Decreto prevede altresì la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione (o tentata commissione) di **ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.**

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

Il reato si configura allorquando taluno, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere², salvo che il fatto costituisca più grave reato.

A.2 Principali aree a rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati sopra indicati, sono riconducibili a:

- Gestione dei rapporti con clienti pubblici (partecipazione alle gare e affidamento diretto);
- Gestione dei rapporti con clienti privati;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (autorizzazioni ed attività ispettive);
- Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- Gestione del personale (assunzioni, paghe e rimborsi spese);
- Gestione dei flussi finanziari (compresa la gestione della piccola cassa);
- Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze).

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate. I presidi compendati nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

Di seguito si riportano alcune modalità esemplificative dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale.

Con particolare riferimento al delitto di autoriciclaggio, si consideri che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Gestione dei rapporti con i clienti pubblici (partecipazione alle gare e affidamento diretto)

² Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.c.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

La **gestione delle gare per l'aggiudicazione di contratti con una controparte pubblica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società offrisse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di essere agevolata nell'aggiudicazione del contratto.

La **gestione dei rapporti con i clienti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **traffico di influenze illecite** nell'ipotesi in cui ad esempio una risorsa di Community vantasse con il cliente relazioni esistenti con il decisore pubblico e si facesse promettere denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita.

La **gestione delle gare per l'aggiudicazione di contratti con una controparte pubblica** potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al **reato di truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società inducesse in errore il soggetto pubblico attraverso la presentazione di documentazione falsa o alterata, al fine di ottenere l'aggiudicazione del contratto.

La **gestione dei rapporti con i clienti pubblici** può essere esposta al rischio di commissione del reato di **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un apicale o sottoposto della Società:

- prendesse accordi con il soggetto preposto alla gara al fine di ottenere indebitamente la proroga di un proprio contratto già in essere (evitando quindi la partecipazione ad una gara);
- offrisse denaro o altra utilità al soggetto incaricato della PA, al fine di ottenere l'affidamento diretto di un lavoro, anziché far avviare un procedimento di gara;
- offrisse denaro o altra utilità al soggetto incaricato della PA, al fine di far inserire nel bando specifiche condizioni di offerta tali da ridurre la platea degli offerenti così da favorire la Società (c.d. "personalizzazione" del bando).

L'attività preparatoria alla **partecipazione a gare pubbliche** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **turbata libertà degli incanti** nell'ipotesi in cui un apicale della Società presentasse domanda di ammissione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto attestando falsamente l'assenza, ad esempio, di vincoli diretti (invece esistenti) con altre imprese concorrenti.

La gestione dell'attività preparatoria alla partecipazione a gare pubbliche potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **turbata libertà degli incanti** nell'ipotesi in cui, ad esempio un apicale o sottoposto della Società:

- promettesse denaro o altra utilità ad una società concorrente al fine di non farla partecipare alla gara stessa;
- facesse circolare la voce (falsa) circa la mancata convenienza alla partecipazione alla gara (ad esempio perché svolta con modalità diverse da quelle normalmente praticate) ottenendo così l'astensione di taluni partecipanti;
- prendesse accordi con il soggetto preposto alla gara, al fine di ottenere da questo suggerimenti e consigli ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare;
- si accordasse con altri concorrenti al fine di determinare i contenuti specifici delle rispettive offerte così da alterare il principio della libera concorrenza tra i singoli soggetti che partecipano in via autonoma alla gara;
- si accordasse con altri concorrenti al fine di presentare offerte coordinate, nei loro specifici ed effettivi contenuti, in modo da assicurare la vittoria della gara, o, quanto meno, aumentarne le relative probabilità.

Si evidenzia che le condotte sopra indicate possono concorrere con i reati di corruzione, falso, truffa, ecc.

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (autorizzazioni ed attività ispettive)

La gestione degli adempimenti amministrativi, delle ispezioni e delle verifiche da parte della Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di fattispecie corruttive nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società promettesse denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio dello stesso.

La gestione degli adempimenti amministrativi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Società promettesse denaro o altra utilità ad un consulente che vanta relazioni esistenti con l'ente pubblico deputato alla gestione della pratica di Community, come prezzo della mediazione illecita.

Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

La gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti

legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti.

La gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società.

Gestione dei clienti privati

La gestione dei rapporti con i clienti potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui ad esempio una risorsa di Community vantasse con il cliente relazioni esistenti con il decisore pubblico e si facesse promettere denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita.

La gestione dei rapporti con clienti potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto di Community si associasse ad esponenti di organizzazioni criminali al fine di commettere delitti.

La gestione dei rapporti con clienti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, Community offrisse o promettesse denaro o altra utilità all'amministratore di una società cliente in cambio della conclusione di un contratto di consulenza.

Gestione del personale (assunzioni, paghe e rimborsi spese)

La selezione dei dipendenti e dei collaboratori potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, la Società assumesse o conferisse incarico ad un soggetto pubblico ovvero ad una persona vicina o gradita ad un funzionario della Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti, al fine di ottenere un indebito vantaggio.

La gestione del personale e, segnatamente, la determinazione delle retribuzioni e degli incentivi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, la Società erogasse una retribuzione non dovuta o per importo superiore al fine di costituire in capo al soggetto un'utilità da utilizzare a fini corruttivi.

La rifusione delle spese sostenute in ragione dell'attività svolta potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione o al reato di corruzione fra privati nel caso in cui, ad esempio, la Società riconoscesse rimborsi spese non dovuti o per importo superiore a quello effettivo, al fine di costituire in capo al richiedente risorse da utilizzare a fini corruttivi.

Gestione dei flussi finanziari

L'attività di gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati corruttivi (sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che con soggetti privati) nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società – attraverso una gestione poco trasparente degli stessi – accantonasse denaro da utilizzare a fini corruttivi.

La gestione delle risorse finanziarie (con particolare riferimento ai pagamenti) potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società potesse utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

La gestione delle risorse finanziarie potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori qualora un apicale o sottoposto della Società attribuisse fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze)

L'attività di selezione dei fornitori potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di fattispecie corruttive (sia nei confronti della Pubblica Amministrazione che nei rapporti con i privati) nel caso in cui, ad esempio, la Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio, concludesse rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati dalla controparte pubblica o privata.

La gestione dei fornitori potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o

sottoposto della Società promettesse denaro o altra utilità ad un consulente che vanta relazioni esistenti con l'ente pubblico deputato alla gestione di una pratica di Community, come prezzo della propria mediazione illecita.

A.3 Principi di Comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza nonché dei principi espressi nel Codice Etico della Società e delle policy dalla stessa approvate;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato innanzi richiamate.

Di seguito sono indicati i principi comportamentali speciali con riferimento alla **gestione dei rapporti con i clienti pubblici (partecipazione alle gare e affidamento diretto), nonché dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (autorizzazioni ed attività ispettive).**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di:

- assicurare che la documentazione da inviare alla controparte pubblica sia:
 - o corretta, completa, chiara, veritiera e rappresentativa dei fatti indicati;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulente del lavoro, commercialista, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione *“Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze)”* della presente Parte Speciale;
- prima dell'inoltro alla controparte pubblica, sottoporre al Rappresentante Legale la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- prendere accordi con il soggetto preposto alla gara per ottenere da questo suggerimenti e consigli ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare;

- accordarsi con altri concorrenti al fine di determinare i contenuti specifici delle rispettive offerte così da alterare il principio della libera concorrenza tra i singoli soggetti che partecipano in via autonoma alla gara;
- accordarsi con altri concorrenti al fine di presentare offerte coordinate, nei loro specifici ed effettivi contenuti, in modo da assicurare la vittoria della gara, o, quanto meno, aumentarne le relative probabilità;
- promettere denaro o altra utilità a imprese concorrenti al fine di non farle partecipare alle gare cui partecipa Società;
- far circolare false voci sulle gare indette dalla PA al fine di ottenere l'astensione di altri partecipanti;
- prendere accordi con il soggetto preposto alla gara al fine di ottenere indebitamente la proroga di un proprio contratto già in essere (evitando quindi la partecipazione ad una gara);
- offrire denaro o altra utilità al soggetto incaricato della PA, al fine di ottenere l'affidamento diretto di un lavoro, anziché far avviare un procedimento di gara;
- offrire denaro o altra utilità al soggetto incaricato della PA, al fine di far inserire nel bando specifiche condizioni di offerta tali da ridurre la platea degli offerenti così da favorire la Società (c.d. "personalizzazione" del bando);
- offrire o promettere denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) alla controparte pubblica (o a soggetto a questa gradito o vicino) al fine di agevolare la Società nell'aggiudicazione del contratto;
- indurre in errore la controparte pubblica attraverso la presentazione di documentazione falsa o alterata, al fine di ottenere indebitamente l'aggiudicazione di un contratto [false dichiarazioni in merito a requisiti specifici, ecc.].

Con particolare riferimento alla gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione **è fatto obbligo** di:

- assicurare che agli incontri partecipino almeno due risorse della Società, ove possibile;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un *memorandum* interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione in occasione delle verifiche ispettive con indicazione della Pubblica

Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi o altro) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità.

Di seguito sono indicati i principi comportamentali speciali con riferimento alla **gestione del contenzioso**.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente Parte Speciale, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società o di clienti;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti;
- rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva alienando beni propri o altrui in maniera simulata o compiendo altri atti fraudolenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla **gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria**, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari **è fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Da ultimo, si evidenzia che nell'ipotesi in cui il legale rappresentante di Community fosse indagato per il reato presupposto dell'illecito amministrativo contestato alla Società, quest'ultima (tramite un soggetto specificamente delegato a tale incombenza) provvede alla nomina del difensore dell'ente in giudizio.

Di seguito sono indicati i principi comportamentali speciali con riferimento alla **gestione dei rapporti con i clienti privati**.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- assicurare che la documentazione da inviare alla controparte sia:
 - o corretta, completa, chiara, veritiera e rappresentativa dei fatti indicati;

- prima dell'inoltro al cliente, sottoporre al Legale Rappresentante la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- offrire o promettere indebite elargizioni di denaro o altra utilità ad un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore, soggetto che esercita funzioni direttive differenti da quelle citate o ad un dipendente di una società o ad un terzo da questi indicato, perché esegua od ometta atti in violazione dei suoi obblighi d'ufficio o di fedeltà.

Di seguito sono indicati i principi comportamentali speciali con riferimento alla **gestione del personale (assunzioni, paghe e rimborsi spese)**.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
- verificare se il candidato abbia vincoli di parentela, affinità o convivenza *more uxorio* con soggetti pubblici, appartenenti a partiti politici o comunque persone che rivestono ruoli istituzionali;
- verificare se il candidato abbia ricoperto nei tre (3) anni precedenti quello in corso ruoli pubblici o istituzionali o si trovi in situazioni di potenziale conflitto di interesse a svolgere l'attività per la quale si partecipa al processo di selezione;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;

- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell'immigrazione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati e con le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione e l'archiviazione della documentazione prodotta.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- operare secondo logiche di favoritismo;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.
- assumere o promettere l'assunzione a dipendenti della Pubblica Amministrazione che negli ultimi tre (3) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti della Società;

- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Società.

Con particolare riferimento alla gestione dei rimborsi spese, ai Destinatari è **fatto obbligo** di rispettare quanto previsto dalle regole interne e di:

- verificare che le spese siano sostenute in ragione dell'incarico svolto e solo a soggetti previamente individuati;
- accertare che la richiesta di "rimborso spese" sia corredata dai giustificativi richiesti e solo per le tipologie di spese riconosciute dalle regole interne della Società.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- emettere note per spese inesistenti;
- effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi;
 - non siano esposti in nota;
 - non siano stati richiesti conformemente alle regole interne della Società.

Di seguito sono indicati i principi comportamentali speciali con riferimento alla **gestione dei flussi finanziari (compresa la gestione della piccola cassa)**.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di:

- assicurare che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e autorizzati;
- assicurare che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;

- limitare l'utilizzo di denaro contante, e comunque rispettare sempre le soglie previste dalla normativa di riferimento, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento;
- assicurare che tutti i pagamenti e i bonifici in uscita siano predisposti dalla risorsa dell'area amministrativa preventivamente autorizzata dal partner incaricato;
- garantire che sia limitato il ricorso alla piccola cassa per i soli acquisti di modesto valore.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per operazioni oggettivamente inesistenti (in tutto o in parte) o per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione contabile;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- non osservare i principi di cui alla normativa di riferimento relativi alle limitazioni di utilizzo del denaro contante;
- compiere sul conto corrente della Società operazioni finalizzate a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva.

Di seguito sono indicati i principi comportamentali speciali con riferimento alla **selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze)**.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di:

- procedere alla raccolta dei preventivi, come previsto dalla Procedura in uso alla Società;

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale attraverso, ad esempio, Certificati di Camera di Commercio (da rinnovarsi periodicamente), dichiarazioni antimafia e ogni altra informazione utile;
- compiere una valutazione dei fornitori che tenga conto di diversi indicatori (performance di qualità del servizio, costo, impatti economici, ambientali e sociali generati dalla scelta dello stesso; in caso di valutazioni equiparabili, far ricadere la scelta sul fornitore che dimostra di minimizzare l'impatto ambientale e sociale delle proprie attività);
- in relazione ai fornitori di servizi, valutare le competenze nell'ambito professionale richiesto, il costo della collaborazione e la conoscenza e condivisione del metodo di lavoro e/o le referenze maturate dallo stesso;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- stipulare con il fornitore apposito contratto che indichi puntualmente l'oggetto dell'attività svolta, i compiti, le responsabilità, la durata e il corrispettivo pattuito e che:
 - il fornitore interessato dichiarare di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- effettuare le disposizioni di pagamento della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione, come previsto dalla normativa interna;
- verificare regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra fornitore del bene o del servizio e controparte che ha ricevuto il pagamento;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione e l'archiviazione della documentazione prodotta.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- fare uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrappagamento);

- fare uso di fatture per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- conferire incarichi di consulenza a dipendenti della Pubblica Amministrazione che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti della Società.

A.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati), 25-octies, 25-octies 1 e 25-decies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- le attività ispettive compiute dalla Pubblica Amministrazione;
- i contenziosi in corso.

A.5 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicabile o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Finalità della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

B.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqies* c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. È prevista un'aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità,

La pena è aumentata qualora dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la stessa condotta di cui al punto precedente nel caso in cui il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili

sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

La norma punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 comma 11bis Legge 133/2019)

La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della Legge 22 aprile 1941, n. 633)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame punisce chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con

qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso

commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche;
- l'abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo (in tutto o in parte), di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita;
- l'abusiva, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della

sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

B.2 Principali aree di rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati informatici, al trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, sono riconducibili a:

Gestione della sicurezza informatica acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, gestione del sito *internet* della Società e del materiale informativo e divulgativo.

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate. I presidi

compendiati nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

Di seguito si riportano alcune modalità esemplificative dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale³.

L'attività gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati informatici e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria⁴, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di *virus* o programmi illeciti.

L'attività d'installazione dei *software* protetti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società duplicasse, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini detenesse a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

La gestione del sito *internet* aziendale e del materiale informativo, formativo o divulgativo potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società (compreso un collaboratore o consulente esterno della stessa) trascrivesse indebitamente all'interno dei contenuti del sito *internet* o del materiale informativo, formativo o divulgativo specifiche tratte da opera altrui con usurpazione della paternità dell'opera.

B.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico adottato dalla

³ Come già anticipato alla sezione A.2 della Parte Speciale A del presente Modello organizzativo, le aree già individuate come a rischio di commissione di un reato possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio. Il relativo rischio, pertanto, può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti non colposi di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

⁴ Con questa espressione devono intendersi, tra gli altri, gli atti amministrativi formati a mezzo *computer* e disciplinati da leggi che attribuiscono efficacia probatoria a registrazioni informatiche (DPR 600/1973); gli atti della Pubblica Amministrazione predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, gli atti registrati su supporto ottico.

Società, nonché delle policy aziendali su Privacy e Protezione dati approvate dalla stessa;

- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

La Società si è adeguata alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (c.d. GDPR).

Di seguito sono indicati i principi comportamentali speciali con riferimento alla **gestione della sicurezza informatica**.

Nell’ambito dello svolgimento delle normali attività societarie potrebbero in ipotesi configurarsi i reati informatici innanzi indicati e, più in particolare, quelli inerenti all’alterazione di documenti aventi efficacia probatoria⁵, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di *virus* o programmi illeciti.

Per presidiare tali rischi:

- l'accesso logico ai sistemi informativi è protetto da *user id* e *password* utente rinnovate periodicamente;
- le credenziali di accesso ai sistemi sono prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente deve disporre di *user id* e *password* personale;
- la rete è protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*, ripetutamente aggiornati nel corso della giornata.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è **fatto obbligo** di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l’espletamento della propria attività;

⁵ Con questa espressione devono intendersi, tra gli altri, gli atti amministrativi formati a mezzo *computer* e disciplinati da leggi che attribuiscono efficacia probatoria a registrazioni informatiche (DPR 600/1973); gli atti della Pubblica Amministrazione predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, gli atti registrati su supporto ottico.

- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le *password*;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel

sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) del DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per le comunicazioni di cui al comma 6, lettera a) del DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per le attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) del DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- omettere di comunicare entro i termini prescritti i dati, informazioni o elementi di fatto di cui alla normativa di riferimento.

Acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore

Con riferimento all'acquisto di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, ai Destinatari è fatto obbligo di osservare quanto previsto dalla Parte Speciale A del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo alla sezione *"Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi"*.

Inoltre, ai Destinatari è **fatto divieto** di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a

ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;

- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

Gestione del sito internet aziendale e del materiale informativo, formativo e divulgativo

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione del sito *internet* aziendale e di materiale informativo, formativo e divulgativo **è fatto obbligo** di:

- garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge (con particolare riferimento a quelle in materia di diritto d'autore) e contrattuali;
- assicurare che testi, tabelle e altre illustrazioni tratte da riviste, manuali o opere siano riprodotti integralmente e fedelmente (nel rispetto delle limitazioni previste dalle normative o da previsioni contrattuali), con l'indicazione esatta della fonte.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore;
- consentire citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali e/o contraddittorie rispetto agli intendimenti dell'autore.

B.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria

conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi indicate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico della Società.

B.5 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicabile o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI, REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI *MARKET ABUSE* E REATI TRIBUTARI

Finalità della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter e 25-sexies del D.lgs. 231/2001 e dagli artt. 187-bis e 187-ter del D.lgs. 58/1998, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto e degli artt. 187-bis e 187-ter del D.lgs. 58/1998.

C.1 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Si tratta dei fatti di cui all'articolo 2621 c.c. (puniti con una pena ridotta rispetto a quanto previsto per il reato di false comunicazioni sociali), tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui sopra quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267⁶.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società sopra indicate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo

⁶ I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del RD 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.lgs. n. 58 del 1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 -violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019)

La norma punisce le false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare ovvero il documento accompagnatorio di operazioni straordinarie transfrontaliere.

C.1-bis Reati ed illeciti amministrativi di *Market Abuse* (art. 25-sexies del Decreto e artt. 187-bis e 187-ter del D.lgs. 58/1998)

Reato di Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF)

La fattispecie punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie punisce con la stessa pena, inoltre, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui sopra.

La norma punisce inoltre chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle sopra indicate (e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni) commette taluno dei fatti sopra enucleati.

Reato di manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/1998)

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Sanzioni amministrative: Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

C.1ter Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e co. 2 bis del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2 bis del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La pena è diminuita se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al capoverso precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal primo capoverso.

La fattispecie è rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omissa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

La norma punisce altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini delle disposizioni sopra previste non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La fattispecie è rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La pena è aumentata se non sono versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La fattispecie è rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

C.2 Principali aree a rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati e agli illeciti amministrativi sopra indicati sono riconducibili a:

- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali e gestione dei cespiti;
- Gestione delle informazioni;
- Gestione dei rapporti con i clienti pubblici (partecipazione alle gare e affidamento diretto);
- Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- Gestione dei clienti privati;
- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (comprese le consulenze);
- Gestione dei rapporti infragruppo.

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate. I presidi compendati nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

Di seguito si riportano alcune modalità esemplificative dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale⁷. Con particolare riferimento agli esempi relativi la commissione delle fattispecie tributarie, si precisa che sono state indicate anche le c.d. attività preparatorie rispetto al momento consumativo del reato tributario che si realizza al momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali e gestione dei cespiti

Le attività connesse alla gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali, ad esempio, attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione dei dati contabili.

La gestione della contabilità potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società, al fine di evadere l'imposta

⁷ Come già anticipato alla sezione A.2 della Parte Speciale A del presente Modello organizzativo, le aree già individuate come a rischio di commissione di un reato possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio. Il relativo rischio, pertanto, può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti non colposi di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

sui redditi e sul valore aggiunto, occultasse o distruggesse i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.

L'attività di gestione degli adempimenti fiscali potrebbe presentare ad esempio profili di rischio in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o su valore aggiunto, fossero indicati crediti di imposta fittizi (ad esempio per investimenti in beni strumentali), mediante utilizzo di documentazione falsa attestante operazioni in tutto o in parte inesistenti, e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi.

La gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell'ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale alienasse simulatamente o sotto-costo i cespiti al fine di rendere in tutto od in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva.

Gestione delle informazioni

La gestione delle informazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato e illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate qualora, ad esempio, un apicale della Società, in possesso di informazioni privilegiate per averle apprese nel corso o a causa dell'attività lavorativa, comunicasse tali informazioni al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto.

Gestione dei rapporti con i clienti pubblici (partecipazione alle gare e affidamento diretto)

L'attività di gestione dei clienti pubblici potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato tributario di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero emesse o rilasciate fatture per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile.

Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

La gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato tributario di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società non procedesse in via giudiziaria al recupero del credito in quanto la prestazione alla base era un'operazione oggettivamente inesistente.

Gestione dei clienti privati

L'attività di gestione dei clienti privati potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato tributario di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero emesse o rilasciate fatture per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile.

Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (comprese le consulenze)

L'attività di gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi i consulenti) potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero annotate nei registri e successivamente indicate nelle dichiarazioni ires/irpef o iva – al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi – fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrapproduzione).

L'attività di gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi i consulenti) potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero annotate nei registri e successivamente indicate nelle dichiarazioni fiscali – al fine di evadere le imposte – fatture o altri documenti per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile e che di fatto hanno erogato la prestazione (c.d. operazioni soggettivamente inesistenti).

Gestione dei rapporti infragruppo

La gestione dei rapporti infragruppo potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, fosse possibile ricevere da società del gruppo fatture per servizi non resi (in tutto o in parte) oppure in caso di uso di fatture i cui servizi sono stati resi fra soggetti diversi rispetto a quelli che risultano dalla documentazione contabile e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi.

Inoltre, le medesime attività potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti qualora, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, si emettessero a favore di società del gruppo fatture di vendita o altri documenti falsi, al fine di consentire a questi l'evasione di imposte.

Affinché tale ipotesi sia rilevante per la Società (ai fini del D.lgs. 231/2001) è necessario che si realizzi un interesse o un vantaggio della stessa come nel caso in cui la controparte restituisse in via extracontabile alla Società una quota parte del risparmio di imposta ottenuto tramite l'operazione fittizia.

Il rischio di autoriciclaggio nella gestione dei rapporti infragruppo potrebbe concretizzarsi mediante trasferimento di denaro da una società all'altra del gruppo, simulando operazioni o alterandone i prezzi in modo da creare fondi (illeciti) da riutilizzare, ovvero movimenti di denaro tra una società e l'altra in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro.

C.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Società e delle policy aziendali dalla stessa approvate;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 25-ter e 25-sexies del D.lgs. 231/2001 e agli artt. 187-bis e 187-ter del D.lgs. 58/1998 innanzi richiamate.

Di seguito sono indicati i principi comportamentali speciali con riferimento alla **gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico adottato dalla Società;
- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi;
- occultare o distruggere (in tutto o in parte) le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Di seguito sono indicati i principi comportamentali speciali con riferimento alla **gestione delle informazioni**.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- compilare un elenco delle persone nella Società che lavorano per ciascun Cliente e assicurarsi che nessuno che lavori per uno dei Clienti sia in possesso di informazioni riservate relative all'altro Cliente;
- assicurare che tutti i membri dei team di consulenza della Società siano a conoscenza delle regole riguardanti la riservatezza del Cliente;
- assicurare che i documenti utilizzati nell'orario lavorativo siano contenuti in cartelle anonimizzate le quali devono essere costantemente chiuse;
- evitare di lasciare documentazione contenente informazioni riservate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non hanno necessità di conoscere tali informazioni e assicurarsi che tutti i membri dei team di consulenza mantengano una politica di "pulizia della scrivania" quando si tratta di documenti fisici, computer o qualsiasi altro elemento che possa contenere informazioni riservate relative a una questione del Cliente;
- prestare particolare attenzione nell'utilizzo di telefoni cellulari e di telefoni "viva voce", onde evitare che informazioni riservate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- in caso di riunioni in video-conferenza, assicurarsi che i partecipanti della Società che hanno ricevuto i codici di collegamento non si trovino in stanze condivise con persone che non hanno necessità di conoscere le informazioni che potrebbero essere trattate durante il meeting;
- eliminare la documentazione riservata non più necessaria e per la quale non vi siano obblighi di conservazione mediante utilizzo di "distruggi documenti", laddove disponibili;

- conservare le informazioni sensibili o riservate in forma fisica (ad esempio documenti cartacei) in un'area di archiviazione privata chiudibile a chiave, con accesso limitato ai membri del team interessati. Se i documenti devono essere restituiti al Cliente o distrutti secondo le istruzioni del Cliente, l'Azienda dovrà garantire che ciò sia fatto in modo appropriato e in coerenza con la normativa interna in materia di privacy e protezione dei dati;
- archiviare le informazioni sensibili o riservate in formato digitale (ad esempio file di computer) in repository separate e individuali.

Ai Destinatari **è fatto espresso divieto** di:

- utilizzare informazioni riservate in funzione della propria posizione all'interno della Società per negoziare direttamente o indirettamente azioni di società terze quotate con il fine di trarne vantaggio personale o per favorire soggetti terzi.

Di seguito sono indicati i principi comportamentali speciali con riferimento alla **gestione dei rapporti infragruppo**.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di garantire che:

- i rapporti infragruppo siano disciplinati mediante appositi contratti stipulati per iscritto;
- le transazioni avvengano a condizioni di mercato.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare operazioni infragruppo al di fuori di quanto previsto in appositi contratti;
- effettuare operazioni infragruppo senza rispettare i prezzi di trasferimento stabiliti secondo criteri predefiniti;
- emettere fatture per operazioni inesistenti in favore di Società appartenenti al medesimo Gruppo e/o contabilizzare costi per beni o servizi mai ricevuti dalle stesse.

Con riferimento a:

- **Gestione dei rapporti con i clienti pubblici (partecipazione alle gare e affidamento diretto);**
- **Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;**
- **Gestione dei clienti privati;**
- **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (comprese le consulenze);**

si rinvia ai principi di comportamento di cui alla Parte Speciale A del presente Modello organizzativo.

C.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli articoli sopra richiamati provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi indicate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico della Società.

C.5 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicabile o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUOI LUOGHI DI LAVORO

Finalità della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001.

D.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): vi incorre chiunque cagioni per colpa⁸ la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, c.p.): vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.):**

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:**

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

⁸ Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

D.2 Principali aree a rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono riconducibili alla gestione del sistema di prevenzione e protezione.

La gestione poco attenta delle problematiche legate agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime.

D.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Società e delle policy e dei protocolli dalla stessa adottati;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono indicati i principi comportamentali speciali con riferimento alla **gestione del sistema di prevenzione e protezione**.

Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Società ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2008 ed ha conferito a consulente esterno l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Datore di Lavoro è stato individuato nel Rappresentante Legale. La Società ha nominato il Medico Competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori Addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Principi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione delle attività in materia della sicurezza e prevenzione devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri

- i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società;
- i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e identificazione e valutazione continua dei rischi

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti.

L'adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal servizio di prevenzione e protezione attraverso le segnalazioni che pervengono al servizio stesso e comunque rivista e, nel caso aggiornata, in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- in ogni caso almeno ogni due anni.

Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti

Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP, provvede a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione / addestramento continui ai lavoratori;

- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici.

Il Datore di Lavoro, con il supporto di RSPP, provvede a:

- valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dal fornitore a svolgere l'opera richiesta che di quelli della Società;
- comunicare formalmente ai fornitori le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di lavoro monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerga.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze.

I lavoratori subordinati e gli interinali sono sottoposti a *screening* medico.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (una mantenuta presso la Società ed una presso lo studio del Medico Competente) ed in un verbale riepilogativo.

D.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi indicate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico della Società.

D.5 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicabile o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle

regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE E

REATI AMBIENTALI

Finalità della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

E.1 Reati ambientali

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. La pena è aumentata:

- quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
- nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali,

superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1

- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Bonifica di siti (art. 257 commi 1 e 2 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica

in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;

- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279 comma 5, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Art. 3-bis, L. 150/1992

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

Art. 6, comma 4, L. 150/1992

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6, L. 549/1993).

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso (art. 8 commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (art. 9 commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

E.2 Principali aree a rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili alla gestione dei rifiuti.

Le attività connesse allo smaltimento di rifiuti i potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società conferisse l'incarico di smaltimento dei rifiuti speciali legati all'attività d'ufficio (toner e stampanti) a soggetti non muniti delle autorizzazioni richieste dalla normativa di riferimento.

E.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Società;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono indicati i principi comportamentali speciali con riferimento alla **gestione dei rifiuti**.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- verificare che i fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti siano in possesso delle relative certificazioni ed emettere specifiche clausole contrattuali.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni.

E.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi indicate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico della Società.

E.5 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicabile o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.